

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1448 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2023****che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda il versamento di anticipi nell'ambito del programma destinato alle scuole e che rettifica tale regolamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, e l'articolo 64, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- (2) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 *ter*, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell'ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ in relazione agli aiuti riguardanti l'anno scolastico 2023/2024 e successivi. Al fine di garantire un versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi e la tutela dei fondi dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni specifiche per tale versamento di anticipi sotto forma di percentuali massime dell'aiuto per i richiedenti e l'obbligo per i richiedenti aiuto di costituire una cauzione.
- (3) L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione. Dato che il rischio di inadempienza agli obblighi previsti nell'ambito del programma destinato alle scuole è basso quando i richiedenti aiuto sono autorità pubbliche, è opportuno consentire all'autorità competente di rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione anche per tali richiedenti aiuto.
- (4) All'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 il titolo dovrebbe inoltre fare riferimento all'incameramento delle cauzioni e, per motivi di chiarezza, dovrebbe essere aggiunto al paragrafo 2 il riferimento all'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ⁽⁴⁾ che stabilisce il procedimento di incameramento della cauzione.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

